

In G.U. il decreto legislativo che dal 2015 interconnette tutte le informazioni fiscali tra i paesi europei

Scambio automatico di dati nella Ue

Giro di vite contro l'evasione internazionale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di ieri del decreto che recepisce la normativa europea del 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, diventa obbligatorio lo scambio automatico di dati fiscali tra i paesi membri dell'Unione europea. Via libera, quindi, al countdown. Si partirà nel 2015 con cinque categorie di informazioni, relative all'anno 2014: redditi da lavoro, compensi corrisposti ai dirigenti, polizze vita, pensioni e proprietà immobiliari

(con i rispettivi redditi). Nel dettaglio, il dlgs va a delineare le norme e le procedure relative allo scambio, con le autorità competenti degli stati membri dell'Unione europea, delle informazioni rilevanti in materia di imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria. Le amministrazioni finanziarie dei vari stati membri saranno, quindi, tenute a comunicare tra loro i redditi percepiti da soggetti che lavorano in uno stato ma hanno residenza in un altro.

Migliorini a pag. 27

In G.U. il dlgs 29/2014 che recepisce la direttiva Ue sulla cooperazione amministrativa

Ue, dati fiscali a tutto campo

Dal 2015 condivisa ogni informazione relativa a imposte

DI BEATRICE MIGLIORINI

Giro di vite contro l'evasione fiscale internazionale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 63 di ieri del dlgs 29/2014, recante recepimento della direttiva 2011/16/Ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale diventa obbligatorio lo scambio automatico di dati tra i paesi membri dell'Unione europea. Via libera, quindi, al countdown. Si partirà nel 2015 con cinque categorie di informazioni, relative all'anno 2014: redditi da lavoro, compensi corrisposti ai dirigenti, polizze vita, pensioni e proprietà immobiliari (con i rispettivi redditi).

Nel dettaglio, il dlgs n. 29 va a delineare le norme e le procedure relative allo scambio, con le autorità competenti degli stati membri dell'Unione europea, delle informazioni rilevanti in materia di imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria. Le amministrazioni finanziarie dei vari stati membri saranno, quindi, tenute a comunicare tra loro i redditi percepiti da soggetti che lavorano in uno stato ma hanno residenza in un altro. In nessun caso, inoltre, potrà essere opposto il segreto bancario alla tax authority che procede alla raccolta di elementi da trasmettere all'amministrazione estera. E questo è solo l'inizio. Dal 2017, infatti, sarà il turno dei dividendi, delle plusvalenze e delle royalty (si veda *ItaliaOggi* del 22 novembre 2013). In base a quanto stabilito, se un manager residente in Au-

stria lavora in Italia, l'amministrazione finanziaria dovrà inviare ai colleghi austriaci l'ammontare dei redditi percepiti dal soggetto.

La direttiva recepita dal dlgs prevede che per procurarsi le informazioni o condurre l'indagine amministrativa richiesta dall'estero, l'autorità dello stato interpellato dovrà procedere come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese. «Gli stati Ue non possono rifiutare di fornire le informazioni soltanto perché queste sono detenute da una banca o da altre istituzioni finanziarie», si legge nel testo della direttiva che specifica come l'autorità interpellata abbia il dovere di confermare il ricevimento della richiesta entro sette giorni lavorativi e quindi fornire le informazioni al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nel caso in cui le informazioni siano già in possesso dell'autorità interpellata, tuttavia, queste dovranno essere fornite entro due mesi dal momento in cui si riceve la richiesta di informazioni. Al di là di questo, la riforma del sistema di condivisione dei dati su scala comunitaria prevede che ogni autorità nazionale invii al soggetto comunitario competente, attraverso scambio automatico obbligatorio, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti nell'altro paese Ue su alcune categorie di reddito e di capitale come i redditi da lavoro, i compensi per dirigenti, i prodotti

di assicurazione sulla vita, le pensioni e le proprietà e redditi immobiliari. Non solo.

Sono, inoltre, delineate alcune situazioni per cui le autorità nazionali competenti sono tenute a comunicare in maniera spontanea le informazioni in proprio possesso agli omologhi dei paesi Ue. Questo dovrà avvenire nel caso in cui l'autorità competente di un paese europeo abbia motivo di presumere che esista una perdita di gettito fiscale in un altro paese Ue. Oppure quando un contribuente ottiene, in un paese europeo, una riduzione o un esonero d'imposta che dovrebbe comportare un aumento d'imposta o un assoggettamento a imposta nell'altro paese Ue. Lo scambio automatico dei dati è previsto anche nel caso in cui le relazioni d'affari fra due contribuenti in paesi Ue vengono svolte attraverso uno o più paesi in modo da comportare una diminuzione di imposta nell'uno o nell'altro stato membro (o in entrambi), e quando l'autorità competente di un paese abbia fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'impres.

© Riproduzione riservata

